

FONDO DI SOLIDARIETA'
FRA DIPENDENTI DI ENTI ED AZIENDE PUBBLICHE
O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA OPERANTI NELLA REGIONE LIGURIA



DOMANDA DI ISCRIZIONE E DELEGA PER LE TRATTENUTE

Il/la sottoscritto/a nato/a a.....(Prov.....)

il.....matricola.....in servizio presso.....

Tel. ufficio..... Tel. casa..... Cellulare.....

con la presente aderisce al Fondo di Solidarietà, dopo aver preso visione del relativo Statuto, e contestualmente conferisce alla propria Amministrazione formale delega a trattenere sulle proprie competenze mensili una somma pari allo 0,40% dello stipendio tabellare mensile lordo (per 12 mensilità) ed a versare l'importo sul conto corrente bancario intestato al "Fondo di Solidarietà fra Dipendenti di Enti Pubblici"

La presente delega ha valore dal mese di sottoscrizione fino al 31 Dicembre dello stesso anno ed alla sua scadenza si rinnoverà di anno in anno, salvo disdetta scritta con un mese di preavviso.

Genova, il

Firma leggibile

.....

OGGETTO: Informazione ai sensi dell'art. 10 e espressione del consenso ai sensi dell'art. 11 della legge 31/12/1996 n. 675.

I dati personali che Lei comunicherà a questo Fondo di Solidarietà saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dell'eventuale intervento assistenziale nei Suoi confronti.

I dati richiesti sono necessari per la valutazione globale della situazione personale che può dar luogo a suddetti interventi.

Tali informazioni potranno essere inserite in una banca dati custodita presso la Sede Centrale del Fondo di Solidarietà.

Il Presidente
Dott. Francesco Livellara

Il/la sottoscritto/a..... per la richiesta dell'utilizzo dei dati Personali
presa visione di quanto sopra, esprime il proprio consenso ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675.

Firma

.....

Estratto da: Statuto Fondo di Solidarietà

art. 1

Costituzione - scopo - durata

È costituito un fondo integrativo e contributivo denominato "Fondo di Solidarietà" detto successivamente nel testo "Fondo" con sede in Genova Vico Salvagli 32r.

Scopo del Fondo - istituzione amministrativamente e patrimonialmente autonoma disciplinata dalle norme del presente Statuto e dalle disposizioni legislative in materia - e quello di attuare forme di solidarietà dirette anche ad integrare, sia pure parzialmente, le prestazioni assicurativo - sanitarie rese dal Servizio Sanitario Nazionale e/o da Enti Pubblici.

Rientrano nelle finalità del Fondo interventi basati sull'ideale della solidarietà e mirati alla promozione di attività in favore dei Soci - secondo le modalità previste nel Regolamento annesso al presente Statuto ed in sintonia, per quanto di competenza, con la Legge 266/91 e successive integrazioni e modificazioni.

La durata del Fondo è a tempo indeterminato.

art. 4

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto a fruire dei benefici previsti dal presente Statuto, salvo diversa disposizione, oltre al Socio, il coniuge dello stesso, il convivente more uxorio, i figli e i genitori risultanti a carico in base alla normativa IRPEF.

art. 7

Quote sociali

La quota mensile di adesione al Fondo di Solidarietà è stabilita nella misura dello 0,40% dello stipendio tabellare mensile lordo e viene riscossa mediante trattenuta in busta paga da parte della Civica Amministrazione e versate, sempre mensilmente sull'apposito conto corrente intestato al Fondo medesimo. Per i pensionati la quota di adesione viene stabilita in misura indifferenziata con deliberazione annuale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora la ritenuta non possa aver luogo con le suindicate modalità, il Socio è obbligato a provvedere direttamente alla rimessa dell'importo al Fondo nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Apposite modalità verranno stabilite per il personale in quiescenza o dispensato dal servizio.

Estratto da: Regolamento di attuazione dello Statuto del Fondo di Solidarietà

art. 5

Termine per la presentazione delle domande

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata, a pena decadenza, entro il termine di 120 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la situazione di disagio.

Per l'avvio della pratica di prestito presso istituti bancari convenzionati, il termine per la loro presentazione della domanda scade nella prima decade di ciascun mese. Le domande possono essere presentate direttamente agli sportelli del Fondo ovvero spedite per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

art. 6

Contenuto della domanda di contributo

La domanda, sottoscritta dall'interessato, redatta in carta libera, per l'elargizione del contributo, deve contenere:

- le generalità del socio, l'indicazione dell'ente di appartenenza (o la qualità di pensionato);
- l'attestazione di essere o meno socio del Fondo;
- le motivazioni a sostegno della richiesta;
- l'indicazione se l'interessato si è rivolto ad altri Enti o Associazioni per lo stesso motivo e l'esito di tale richiesta;
- l'indicazione della somma richiesta con relativa documentazione;
- la situazione reddituale e fiscale dell'interessato (fotocopia mandati di pagamento dell'ultimo stipendio e copia dell'ultimo modello 101. Tali allegati devono essere inseriti per tutti i componenti del nucleo familiare);
- la previsione della destinazione del contributo richiesto;
- l'eventuale ricorso in contemporanea o in precedenza ad altri Enti;
- certificazioni mediche attestanti necessità di particolari cure o contributi.

Qualora la domanda risulti incompleta l'ufficio, entro un termine precisato, invita l'interessato fornire le necessarie integrazioni.

art. 7

Contenuto e documentazione della domanda di prestito

La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dal presentatore, deve contenere:

- le generalità del socio, l'indicazione dell'ente di appartenenza o la qualità di pensionato;
- l'attestazione di essere socio del Fondo;
- l'indicazione della somma di denaro richiesta, con specificazione dei motivi di urgenza;
- ogni documento atto a comprovare la situazione di disagio economico in cui versa il socio;
- l'eventuale esistenza di precedenti prestiti, cessioni del quinto, interventi di altri Enti;
- il piano di investimento e utilizzo delle somme che risponda alla finalità di recupero della situazione di disagio;
- l'indicazione del numero degli anni di rateizzazione del mutuo.

art. 11

Interventi di solidarietà

Nello spirito di solidarietà che anima l'attività della Cassa rientrano le concessioni di contributi a favore di soci per rispondere in modo adeguato a particolari e contingenti situazioni di famiglia da valutare caso per caso dal Consiglio di Amministrazione (sfratti, furti, nascita figli, limitatamente alle ipotesi in cui l'evento della nascita abbia determinato una situazione di disagio economico, spese straordinarie indifferibili sia in relazione a particolari situazioni di famiglia, perdita - anche temporanea - del posto di lavoro).

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della situazione finanziaria della Cassa, può istituire borse di studio a favore dei figli di dipendenti, nonché contributi particolari in favore dei soci donatori di sangue.

Il Consiglio di Amministrazione può valutare l'opportunità di assegnare contributi "una tantum" in casi di particolari gravità non previste dal presente regolamento.

Lo stesso Consiglio può altresì decidere l'erogazione di contributi a persone non iscritte al Fondo e che presentino casi di particolare necessità e gravità.

Nella relazione annuale all'Assemblea, che accompagna il conto consuntivo, si dovrà dare conto anche dell'entità e delle motivazioni di tali interventi.

art. 11 bis

Speditezza e riservatezza del procedimento

Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni.

Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto d'ufficio, di essi e del loro contenuto è vietata ogni forma di diffusione, e sono custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza.

Analoghe cautele sono adottate nella fase della trasmissione degli atti all'esterno del Fondo (es. Banche).